

Vista la legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) e in particolare gli articoli 9 bis e 9 ter;

Vista la propria deliberazione 16 aprile 2004, n. 947, di definizione dei beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, oggi Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, che, fra l'altro, stabilisce la competenza della citata Direzione all'adozione di tutti gli atti di disposizione patrimoniale che limitino la proprietà fino a 9 anni;

Considerato che tra i beni silvo-pastorali del patrimonio indisponibile della Regione affidati alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali sono compresi i terreni su cui è sita la cava di pietra ornamentale denominata "Pramosio" e il fabbricato denominato "Casa Vicentina" destinato ad uso esclusivo di ricovero degli operai interessati alla coltivazione della cava, siti in località Pramosio in comune di Paluzza (UD);

Premesso:

- **che** con il disciplinare di concessione prot. n. 40/07 del 2.4.2007 la Regione concedeva alla Società Marmi Bertacco s.r.l. con sede legale in Conco (VI) i terreni siti in Comune di Paluzza, foglio 24, parte dei mappali nn. 5, 7, 15, 16, 17 e 18 e il fabbricato denominato "Casa Vicentina" individuato al foglio 24, mappale n. 55 sub 8 (ex 31), a far tempo dall'1.1.2007 e fino al 31.12.2015;
- **che** sui terreni suddetti la Marmi Bertacco srl è titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui al decreto della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. ALP. 1-710-UD/CAV/57 dd. 02.05.2007 con validità fino al 02.05.2012;
- **che** con note del 5.5.2011 e del 16.12.2011 il signor Bertacco Massimo in qualità di legale rappresentante della Marmi Bertacco s.r.l. ha richiesto alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali Servizio gestione forestale e produzione legnosa l'aggiornamento della concessione prot. n. 40/07 del 2.4.2007 comunicando:
 - le variazioni catastali dei terreni oggetto della concessione prot. n. 40/07 del 2.4.2007 e soggette ad area di cava, a seguito di operazioni di accatastamento del sedime idrico appartenente al rio Seleit e al rio Scuro richieste dall'allora Direzione centrale del Patrimonio, Servizio consulenza tecnica e patrimoniale;
 - le variazioni inerenti la ragione sociale della propria ditta, avvenuta con atto del Notaio Fietta di Bassano del Grappa (VI) in data 25.3.2011, che assume la denominazione di Marmi Bertacco s.r.l., con sede legale in via Moscardo n. 5/B, 33026 Paluzza (UD), partita IVA e codice fiscale 02655060305;
- **che** la Marmi Bertacco srl intende richiedere ai sensi dell'art. 16 della L.R. 18 agosto 1986, n. 35 una proroga all'autorizzazione all'attività estrattiva sopra citata per un periodo di 5 anni, pertanto fino al 02.05.2017, al fine di completare il progetto di coltivazione autorizzato;
- **che** con nota del 7.3.2012 il signor Bertacco Massimo in qualità di legale rappresentante della Marmi Bertacco s.r.l. ha richiesto al Servizio gestione forestale e produzione legnosa una estensione della durata della citata concessione dei terreni fino al 31.12.2017 al fine di poter richiedere, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 18 agosto 1986, n. 35, una proroga all'autorizzazione all'attività estrattiva sopra citata per un periodo di 5 anni, pertanto fino al 02.05.2017 per il completamento del progetto di coltivazione autorizzato.
- **che** con nota della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, Servizio demanio e consulenza tecnica del 14.3.2012, prot. n. 6110/P, è stato determinato come congruo ed ammissibile un canone annuo di € 12.924,81 da applicare alla nuova concessione con rivalutazione annuale ISTAT fino alla scadenza;

Accertato che:

- con delibera di Giunta Regionale n. 1088 del 20.5.2006 il progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di pietra ornamentale denominata "Pramosio" è stato giudicato compatibile in materia di impatto ambientale ai sensi della L.R. 43/1990 e in materia di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997;
- la cava di pietra ornamentale denominata "Pramosio" interessa, oltre ai terreni afferenti al patrimonio indisponibile regionale, seppur in misura limitata anche terreni ricadenti nel demanio idrico regionale che sono dati in concessione alla Ditta Marmi Bertacco s.r.l. con Decreto di concessione N. 70/FIN. dd. 23.01.2012 fino al 22.01.2027;
- in data 1 febbraio 2012 la ditta ha ottenuto il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 fino all'1.2.2017;

Considerato che:

- al fine di procedere alla coltivazione della cava denominata "Pramosio" in Comune di Paluzza (Ud) finalizza all'estrazione di pietra ornamentale definita commercialmente con il nome di "Grigio Carnico", la ditta Marmi Bertacco s.r.l. ha predisposto un progetto per un volume di estrazione di 255.000 metri cubi, articolato in due fasi successive della durata di cinque anni ciascuna;
- con Deliberazione della giunta regionale 26 maggio 2006, n. 1088, pubblicata sul B.U.R. n. 24 del 14.06.2006, il suddetto progetto veniva valutato positivamente ai sensi della L.R. 43/1990 in materia di impatto ambientale comprendente anche l'esito positivo della valutazione di incidenza, ricadendo l'area all'interno della ZPS delle Alpi Carniche;
- al fine di dare attuazione al suddetto progetto la Marmi Bertacco s.r.l. con nota assunta al prot. N. 27732 di data 15.03.2006 chiedeva all'allora Servizio per la gestione delle foreste e delle aree protette la concessione dei terreni interessati dalla cava per un periodo di 10 anni;
- essendo il limite massimo stabilito dalla D.G.R. n. 947 dd. 16.04.2004 per le concessioni di competenza della allora Direzione centrale risorse agricole, naturali forestali e montagna di nove anni, veniva sottoscritto il disciplinare di concessione prot. n. 40/07 del 2.4.2007 con validità dal 1.1.2007 fino al 31.12.2015;
- non potendo la Marmi Bertacco s.r.l. dimostrare la disponibilità dei terreni per entrambe le fasi del progetto di coltivazione della cava, che era complessivamente di dieci anni, con Decreto regionale n. AMB/710/UD/57 dd. 02.05.2007 la ditta Marmi Bertacco s.r.l. veniva autorizzata solamente per la prima fase di cinque anni per un quantitativo di 121.000 metri cubi e con scadenza al 02.05.2012;
- l'art. 16 della L.R. 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive) prevede che l'autorizzazione all'estrazione sia strettamente personale e non può essere trasferita a terzi senza il nulla osta della struttura regionale competente in materia di attività estrattive e che l'autorizzazione medesima può essere prorogata una sola volta per un periodo compreso tra tre e cinque anni;
- la ditta Marmi Bertacco s.r.l., poiché dei 121.000 metri cubi autorizzati per la prima fase ne ha attualmente estratti circa 76.200, ha manifestato l'esigenza di richiedere una proroga di cinque anni al citato decreto di coltivazione della cava, cioè fino allo 02.05.2017, per completare l'attività di coltivazione della prima fase;
- la richiesta è finalizzata a proseguire l'attività di estrazione della pietra ornamentale denominata "Grigio Carnico" con positive ricadute sul contesto socio-economico dell'area montana;
- al fine di avere titolo a presentare la richiesta di proroga per cinque anni della concessione alla coltivazione della cava la Marmi Bertacco s.r.l. ha chiesto, con la citata nota del 07.03.2012 una estensione della durata della concessione fino al 31.12.2017;
- la richiesta della Ditta Marmi Bertacco s.r.l. non può essere soddisfatta attraverso un atto di proroga della concessione prot. n. 40/07 del 2.4.2007 in corso non

rientrando il caso in oggetto tra quelli contemplati dal comma 1 dell'art. 9 ter della L.R. 57/1971 e considerato che per quanto sopra riportato si è nel frattempo modificata la ragione sociale del beneficiario e sono stati ridefiniti i mappali dei terreni concessi, per cui è necessario adottare un nuovo atto di concessione, con validità temporale dalla data di adozione del relativo disciplinare fino al 31.12.2017, che sostituisca quello attualmente in vigore;

- per gli effetti dell'art. 16 della L.R. n. 25/1986, che prevede che l'autorizzazione alla concessione sia strettamente personale e non possa essere trasferita a terzi senza il nulla osta della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, il nuovo atto concessorio dei terreni può essere disposto unicamente in favore della Marmi Bertacco s.r.l. quale unico titolare dell'autorizzazione di coltivazione della cava;

qualora la ditta non ottenga il rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva o venga a decadere una qualsiasi delle autorizzazioni connesse, il nuovo atto di concessione decadrà automaticamente, qualora entro 1 anno dalla scadenza dette autorizzazioni non siano state ottenute;

Ritenuto pertanto:

- di estendere fino al 31.12.2017 la concessione alla Marmi Bertacco s.r.l. dei terreni interessato dalla cava di pietra ornamentale denominata "Pramosio" al fine di consentire alla ditta medesima di inoltrare richiesta per il proseguimento dell'attività di coltivazione della cava stessa per un periodo di cinque anni al fine di completare la prima fase del progetto autorizzato con Decreto regionale n. AMB/710/UD/57 dd. 02.05.2007, valutato positivamente in termini di impatto ambientale e paesaggistico, per le positive ricadute di ordine socio-economico;
- di fissare il termine del 31.12.2017 come termine ultimo e non ulteriormente prorogabile alla scadenza del quale i terreni torneranno nella disponibilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- di procedere all'adozione di un disciplinare di concessione fino al 31.12.2017 alla Ditta Marmi Bertacco s.r.l. con sede legale in via Moscardo n. 5/B, 33026 Paluzza (UD), partita IVA, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Udine n. 02655060305, dei terreni siti in Comune di Paluzza, foglio 13, mappali nn. 42 (parte), 82 (parte), 84 (parte); foglio 24, mappali nn. 17 (parte), 18 (parte), 76, 77 (parte), 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89 (parte), 92 (parte), 93, 95 (parte), 96, 98, 101 (parte) per la coltivazione della cava di marmo denominata "Pramosio" in Comune di Paluzza, nonché il fabbricato sito nelle vicinanze della cava stessa denominato "Casa Vicentina" foglio 24, mappale 55 sub 8 (ex 31), mediante la sottoscrizione di un atto redatto sulla base dello schema allegato sub "A" al presente provvedimento, all'uopo predisposto e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di prevedere nel suddetto disciplinare che dalla data di decorrenza della nuova concessione decade automaticamente la sopra citata concessione di cui al disciplinare prot. n. 40/07 del 2.4.2007 con il quale la Regione concedeva alla Società Marmi Bertacco s.r.l. l'area in oggetto, tuttora vigente e la cui validità si estende fino al 31.12.2015

Visti:

- lo Statuto regionale;
- l'art. 9 bis della legge regionale 57/1971, così come modificato dall'art. 16, comma 14 della legge regionale 18/2011, che dispone la necessaria deliberazione di Giunta regionale per gli atti di cui all'art. 9 bis citato qualora il valore del canone iniziale annuo superi l'importo di cinquemila euro, oneri fiscali esclusi, come per il caso in specie;

- l'art. 9 ter della legge regionale 57/1971 inerente la disciplina dei beni silvo-pastorali attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;
- la L. R. 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
- la L.R. 29 dicembre 2011, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012);
- la L.R. 29 dicembre 2011, n. 19 (Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012);
- la D.G.R. 29 dicembre 2011, n. 2636 (Programma operativo di gestione per l'anno 2012);

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Per le motivazioni espresse in premessa, il Direttore del Servizio gestione forestale e produzione legnosa è autorizzato a concedere dalla data di adozione del relativo disciplinare fino al 31.12.2017 alla Ditta Marmi Bertacco s.r.l. con sede legale in via Moscardo n. 5/B, 33026 Paluzza (UD), partita IVA, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Udine n. 02655060305, rappresentata congiuntamente dai signori Bertacco Massimo, presidente consiglio amministrazione e amministratore delegato, nato a Bassano del Grappa (VI) il 16.7.1978 e Bertacco Luciano, consigliere e amministratore delegato, nato a Conco (VI) il 26.9.1950, i terreni siti in Comune di Paluzza, foglio 13, mappali nn. 42 (parte), 82 (parte), 84 (parte); foglio 24, mappali nn. 17 (parte), 18 (parte), 76, 77 (parte), 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89 (parte), 92 (parte), 93, 95 (parte), 96, 98, 101 (parte) per la coltivazione della cava di marmo denominata "Pramosio" in Comune di Paluzza, nonché il fabbricato sito nelle vicinanze della cava stessa denominato "Casa Vicentina" foglio 24, mappale 55 sub 8 (ex 31) porticato escluso, del Comune di Paluzza, destinato ad uso esclusivo di ricovero degli operai interessati alla coltivazione della cava, mediante la sottoscrizione di un atto di concessione redatto sulla base dello schema allegato sub "A" al presente provvedimento, all'uopo predisposto e facente parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Vengono fatte salve eventuali modifiche di carattere strettamente formale che si dovessero riscontrare necessarie al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione di cui al precedente punto 1.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE